



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
VITERBO****REGIONE
LAZIO****DETERMINAZIONE N° 2082 DEL 30/12/2025****STRUTTURA PROPONENTE: UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

OGGETTO	Dip.te matr. 8233: collocamento in distacco sindacale retribuito a tempo parziale (50%) per l'anno 2026. Determinazioni.
----------------	--

Estensore : Ivan Marchetti

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Federica Formichetti in data 30/12/2025

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento**Ivan Marchetti**

Proposta firmata digitalmente da Ivan Marchetti
in data 30/12/2025

Il Direttore**Dott. Rocco Doganiero****Firmata digitalmente**



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

Oggetto:	Dip.te matr. 8233: collocamento in distacco sindacale retribuito a tempo parziale (50%) per l'anno 2026. Determinazioni.
-----------------	--

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

delegato come previsto dal vigente Atto Aziendale

VISTI

- l'art. 43 "*Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale*" del CCNL Comparto Sanità integrativo del CCNL 7.04.1999, sottoscritto in data 20 settembre 2001;
- l'art.11 "*Trattamento economico del personale in distacco sindacale*" del CCNL Comparto Sanità 2019/2022, sottoscritto in data 2 novembre 2022;

EVIDENZIATO CHE con nota prot. n. prot.286/LC/AG/25 del 23 dicembre 2025 acquisita al protocollo aziendale in pari data con il n. 108908, la Segreteria Organizzativa Confederale della UIL ha confermato il collocamento in distacco sindacale retribuito part-time al 50% per il dipendente matr. 8233, Dirigente sindacale della UIL FPL, nonché Segretario Generale della UIL FPL di Viterbo, anche per l'anno 2026;

DATO ATTO che con la nota succitata si precisa che la richiesta di attivazione del distacco sindacale part-time del dipendente in questione rientra nel contingente numerico dei distacchi assegnati alla Confederazione richiedente, ex CCNQ 30/11/2023, di cui all'allegata Tavola 4;

RILEVATO CHE con mail del 30 dicembre 2025, agli atti, il dipendente matr. 8233 ha altresì confermato per l'anno 2026 l'articolazione giornaliera del distacco sindacale di cui in argomento, che sarà fruito a settimane alterne, come di seguito indicato:

1 > LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI' ;

2> LUNEDI' e VENERDI'

RICHIAMATO il CCNQ 04.12.2017, così come integrato dal CCNQ del 19.11.2019 e dal CCNQ del 30.11.2023, in particolare:



- l'art.7 che così dispone:

comma 1: *"I dipendenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1 (Campo di applicazione), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione del distacco sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale"*

comma 2: *"I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica."*

comma 3: *"In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale."*

- l'art. 8, commi 3 e 4, secondo cui la prestazione lavorativa deve essere definita previo accordo tra l'Amministrazione ed il dipendente e può articolarsi in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta ovvero in alcuni giorni della settimana, del mese o di predeterminati periodi dell'anno in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale considerato;

- l'art. 16, comma 2, il quale dispone che *"I distacchi assegnati alle confederazioni, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse"*;

- l'art. 19, comma 3, che prevede *"In caso di distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), al dirigente sindacale è garantito: -il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; -i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico"*;

- l'art. 21, comma 1, per il quale le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali possono presentare alle Amministrazioni di appartenenza del personale richiesta di distacco sindacale del dipendente interessato e che le Amministrazioni, verificati i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 7 e 9 di detto CCNQ unitamente alle sopravvenute modificazioni dello stesso, procedono alla concessione del distacco e alla contestuale comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, nel sito Web dedicato GEDAP;

- l'art. 21, comma 5, che prevede : a) che le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandolo alle amministrazioni interessate



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
VITERBO**



**REGIONE
LAZIO**

ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti consequenziali e che, se entro il 31 gennaio di ogni anno le aspettative ed i distacchi non vengono espressamente revocati si intendono confermati e le Amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento; b) che le variazioni dei distacchi e delle aspettative devono essere comunicate alle Amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno; c) che nei casi di revoca, trasformazioni di un istituto in un altro, modifica della durata dell'articolazione temporale (da tempo pieno a part-time o viceversa) è necessario emanare un provvedimento, i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e agli effetti dell'art. 50, commi 3 e 4 del D. Lgs 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti; d) che tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web GEDAP;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per i motivi esposti sopra

- di collocare in distacco sindacale retribuito, part-time al 50%, il dipendente matr. 8233, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, salvo diversa e successiva richiesta della Confederazione sindacale UIL;

- di precisare che il distacco sindacale retribuito, part-time al 50%, è articolato a settimane alterne nei giorni:

1 > LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI' ;

2> LUNEDI' e VENERDI' ;

- di precisare, inoltre, che:

- per il periodo di distacco sindacale retribuito, al dirigente sindacale è garantito il trattamento economico nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche;

- il trattamento accessorio legato alla produttività è attribuito in base all'apporto partecipativo del dirigente sindacale al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- il periodo di distacco è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato, anche ai fini del trattamento pensionistico, secondo le indicazioni dei CCNL Comparto Sanità nel tempo vigenti;

- di notificare il presente atto alla Confederazione sindacale UIL e al dipendente in oggetto;

- di riservarsi di stabilire con successivo atto il diverso termine o la modifica del distacco di cui in argomento;

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.asl.vt.it - Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, nel rispetto della



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio Aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione di cui all' art.5 lettera c del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

Firmato digitalmente
Dott. Rocco Doganiero